Giurisprudenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 15148 Anno 2018
Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO
Relatore: NAZZICONE LOREDANA
Data pubblicazione: 11/06/2018

sul ricorso 18751/2014 proposto da:

C.Uec

Elipso Finance s.r.l., e per essa in qualità di mandataria la Prelios Credit Servicing s.p.a. (già denominata Pirelli Re Credit Servicing s.p.a., già Credit Servicing), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Dossi n. 45, presso lo studio dell'avvocato Tabossi Elisabetta, rappresentata e difesa dall'avvocato Rignanese Matteo, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

Vinicola Di Capua s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Di Capua Matteo, Di Capua Leonardo, Di Capua Mario Emilio, elettivamente domiciliati in Roma, Via Valadier n. 43, presso

ORD. 805 / 2018

dirittobancario.it

Giurisprudenza

lo studio dell'avvocato Romano Giovanni, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato Russo Lucio, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 934/2013 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 21/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/04/2018 dal cons. NAZZICONE LOREDANA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha chiesto che Codesta Corte di Cassazione voglia rigettare il ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 27 maggio 2014, la Corte d'appello di Bari, in riforma della decisione del Tribunale di Foggia, ha revocato il decreto ingiuntivo concesso su ricorso della Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a., volto alla condanna della Vinicola Di Capua s.n.c. e dei suoi fideiussori al pagamento in solido della somma di € 556.073,50, oltre accessori, quale saldo di conto corrente, respingendo anche la domanda riconvenzionale di restituzione dell'indebito proposta dagli opponenti.

Avverso la sentenza viene proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. Resistono gli intimati con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. e la motivazione insufficiente e contraddittoria, perché la sentenza non ha considerato che la banca ha prodotto tutti gli estratti del c/c n. 10027D e, avendo

dirittobancario.it

Giurisprudenza

la controparte dedotto la simulazione del rapporto contrattuale o il collegamento negoziale di più rapporti, essa era onerata dalla relativa prova, mediante la produzione del contratto n. 10029H e degli estratti conto, senza inversione dell'onere probatorio.

Con il secondo motivo, censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1832 e 2797 cod. civ., oltre al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, perché la contestazione della singola operazione a debito, vale a dire quella del ritenuto giroconto di € 797.461,73, è eccezione in senso proprio, da provarsi a carico della controparte.

Con il terzo motivo, censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1827, 1832, 1853 e 2797 cod. civ., oltre al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché le parti hanno considerato distinti i rapporti, onde la corte territoriale non avrebbe potuto considerare esistente un rapporto unitario.

Con il quarto motivo, censura la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1827, 1832 e 2797 cod. civ., oltre al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, perché, quando la banca non produce tutti gli estratti conto, per giurisprudenza costante è possibile ricostruire il rapporto tramite c.t.u., pur dovendosi partire dal saldo zero ove il primo estratto conto disponibile sia a debito del cliente.

2. – I quattro motivi, che per la loro intima connessione possono essere congiuntamente trattati, sono in parte infondati ed in parte inammissibili.

La corte territoriale ha ritenuto che la società correntista abbia positivamente provato l'unitarietà dei più rapporti bancari di conto corrente, in quanto il saldo passivo del conto n. 10029H, pari ad € 797.461,73, confluì sul conto n. 10027D tramite giroconto del 24 luglio 2001, mentre poi, a monte, vi era stato originario rapporto di

dirittobancario.it

Giurisprudenza

conto corrente almeno dal 1997; ha aggiunto che, sulla base dei documenti in atti, risulta come la banca determinò la somma pretesa in modo illegittimo sotto tre profili, avendo essa applicato clausole contrattuali affette da nullità assoluta relative all'anatocismo, agli interessi ultralegali non pattuiti per iscritto ed alla maggiorazione indebita per commissioni di massimo scoperto; ha affermato che, pertanto, non può essere liquidato nessun ammontare, neppure a mezzo di c.t.u., non avendo la banca provato i movimenti a debito ed accredito nel corso dell'intero rapporto, ma solo quelli relativi all'ultimo periodo. Per la completa mancanza di prova, del pari, ha respinto la domanda riconvenzionale della correntista.

In tal modo, la sentenza impugnata non si espone alle censure proposte.

Invero, nell'esercizio del suo potere-dovere di accertare i fatti, la corte del merito ha ravvisato l'esistenza di un rapporto protratto nel tempo, pur avendo constatato che la banca ha prodotto solo gli estratti conto dell'ultimo.

Non ha pregio, dunque, insistere sull'esigenza che la cliente provasse l'assunto, perché proprio quello la corte del merito ha ritenuto dimostrato; mentre gli accertamenti in punto di fatto, sopra ricordati, non sono ripetibile in questa sede di legittimità.

In ordine, poi, al concreto accertamento della volontà dei contraenti – la società debitrice principale e la banca – di concludere contratti collegati, si tratta di un tipico accertamento di fatto, che sfugge al giudice di legittimità (Cass., sez. un., 25 ottobre 2013, n. 24148; 14 febbraio 2013, n. 3668; 13 aprile 2010, n. 8730; 5 marzo 2007, n. 5066).

Del resto, la corte del merito si è attenuta al principio costante, secondo cui l'accertata nullità delle clausole che prevedono,

dirittobancario.it

Giurisprudenza

relativamente agli interessi dovuti dal correntista, tassi superiori a quelli legali e la capitalizzazione trimestrale impone la rideterminazione del saldo finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (Cass. 19 settembre 2013, n. 21466); e, anche di recente, si è ribadito come, nei rapporti bancari in conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione relativa agli interessi a carico del correntista, la banca, per dimostrare l'entità del proprio credito, ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto dall'inizio del rapporto (Cass. 25 maggio 2017, n. 13258; Cass. 13 ottobre 2016).

La censura di omesso espletamento della c.t.u. non coglie, dal suo canto, nel segno, difettando addirittura di specificità, posto che, come rileva la parte controricorrente, ove il calcolo fosse stato operato dal saldo zero, nessuna somma sarebbe residuata comunque a credito della banca.

Quanto ai denunziati vizi di motivazione, tali censure sono inammissibili, in quanto non tiene conto della modifica normativa apportata all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla l. 7 agosto 2012, n. 134.

3. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio di legittimità, che liquida, in favore solidale dei contro ricorrenti, in € 7.200,00, di cui € 200,00 per

dirittobancario.it

Giurisprudenza

esborsi, oltre alle spese forfetarie al 15% ed agli accessori come per legge.

Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-*quater*, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 aprile 2018.

dirittobancario.it

Giurisprudenza

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

La Corte suprema di Cassazione con ordinanza n° 29079/2018 dispone la correzione dell'omissione materiale nel dispositivo della sentenza 15148/2018 di questa Corte aggiungendovi, dopo «come per legge» la seguente frase: "Dispone la distrazione delle spese come liquidate in favore dell'avv. Lucio Russo e dell'avv. Giovanni Romano che se ne sono dichiarati antistatari.

Roma 29.01.2019

dirittobancario.it